

Codice A1618A

D.D. 24 febbraio 2026, n. 97

Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla trasformazione d'uso del suolo per reimpianto vigneto e impianto nuovo vigneto nel Comune di CALOSSO - ASTI (Fg. n. 19, mappali 294 - 308 - 515 - 516 - 573 - 649 e Fg. 20 mappale 196).



ATTO DD 97/A1618A/2026

DEL 24/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla trasformazione d'uso del suolo per reimpianto vigneto e impianto nuovo vigneto nel Comune di CALOSSO - ASTI (Fg. n. 19, mappali 294 - 308 - 515 - 516 - 573 - 649 e Fg. 20 mappale 196).

1. PREMESSO CHE:

- in data 19/08/2025 (ns. prot. n. 00123886 del 24/08/2025) perveniva dallo Sportello Unico Attività produttive Unione di Comuni Filari e Castelli (di seguito SUAP) istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. n. 45/1989, consistenti in trasformazione d'uso del suolo e lavori di movimento terra e livellamento, reimpianto di vigneto e impianto di nuovo vigneto, da parte della ditta *omissisomissisomissis*;

- sono previsti tre interventi distinti:

- intervento n. 1 sul F. 19 partt. 294, 573, 649: reimpianto del vigneto esistente e realizzazione di una nuova strada - superficie di intervento pari a 11.700 mq e volume di scavo e riporto pari a 4.878,10mc;
- intervento n. 2 sul F. 19 part. 308 e F. 20 part. 196: impianto di vigneto - superficie di intervento pari a 8.580 mq (di cui 6.390 mq boscata) e volume di scavo e riporto pari a 3.630,50mc;
- intervento n. 3 sul F. 19 partt. 515, 516: impianto di vigneto - superficie di intervento pari a 3.130 mq, completamente boscata, e nessun volume di scavo e riporto (superficie non ricadente in vincolo idrogeologico);

per una superficie modificata/trasformata totale pari a 23.410 mq, di cui 9.520 mq boscati (ricadenti in vincolo idrogeologico: 6.390mq), per un volume complessivo di movimento terra (scavi e riporti) pari a 8.478,5 mc;

2. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e s.m.i.;

3. RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 00124615 del 26/08/2025, con cui è stato richiesto il contributo di competenza al Settore Tecnico Regionale di Asti e Alessandria – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- la nota di richiesta integrazioni prot. n. 00126177 del 29/08/2025, comprensiva anche delle richieste per gli aspetti geologici, formulate con nota di prot. 00126061 del 29/08/2025 dal Settore Tecnico Regionale di Asti e Alessandria – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- le integrazioni parziali, pervenute il 01/09/2025 (prot. n. 00127106);

- la nota del 08/10/2025 (ns. prot. n. 00151880) con cui, tra l'altro, il Settore Scrivente comunicava al Comune di Calosso e, per il tramite del SUAP territorialmente competente alla ditta, di poter concludere l'istruttoria solo a seguito dell'esame della documentazione integrativa, come già richiesta con nota del 29/08/2025 (ns. prot. n. 00126177);

- la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 del 13/01/2026 (prot. n. 00003621), poiché non risultava pervenuta la documentazione integrativa richiesta con nota del 29/08/2025 (ns. prot. n. 00126177);

- le integrazioni pervenute nelle date del 30/01/2026 (prot. n. 00014686) e del 05/02/2026 (prot. n. 00018519);

5. VISTI:

- la nota del 06/02/2026 (prot. n. 00019330) di condivisione col Settore Tecnico Regionale di Asti e Alessandria - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica delle integrazioni pervenute;

- il parere favorevole con prescrizioni del 19/02/2026 (prot. n. 00026882), rilasciato dal medesimo settore, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A), sopperite le carenze documentali;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, per un importo pari a Euro 396,00;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal pagamento del deposito

cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

7. TENUTO CONTO CHE:

- l'intervento n. 3, interessante il F. 19 partt. 515, 516, non ricade tra le aree sottoposta a vincolo idrogeologico individuate sul Geoportale Piemonte, ma risulta essere interessata da bosco per una superficie pari a 3.130mq;

- dalla Relazione specialistica forestale di giugno 2025 a firma del Dott. For. *omissis*, si evince pertanto che la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione è pari a ca. 9.520 mq, di cui 6.390 mq ricadente sul F. 19 part. 308 (intervento n. 2) e appartenente alla categoria forestale della boscaglia di invasione e neoformazione, e 3.130 mq ricadenti sul F. 19 partt. 515 e 516 (intervento n. 3), appartenente alla categoria forestale del "Robinieto";

- ai sensi dell'art.19, comma 7, lett. c) della L.R. 4/2009 e s.m.i., per gli interventi di trasformazione delle aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione non è dovuta la compensazione;

8. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione di Comuni Filari e Castelli, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissisomissis* (Fg. n. 19, partt. 294 - 308 - 515 - 516 - 573 - 649 e Fg. 20 part. 196) per una superficie modificata/trasformata totale di mq 23.410 mq, di cui 9.520 mq boscati (ricadenti in vincolo idrogeologico: 6.390mq), per un volume complessivo di movimento terra (scavi e riporti) pari a 8.478,5 mc;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Asti e Alessandria - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuto il 19/02/2026 (ns. prot. n. 00026882), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici

di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:

D.1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

D.2. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

F.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Comando e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competenti; lo stesso deve inoltre compilare l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

F.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive Unione di Comuni Filari e Castelli per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e

della L. 241/90;

H. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

I. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

L. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. c della L.r. 4/2009 e s.m.i., il proponente è esentato dagli obblighi del pagamento della compensazione per la trasformazione della superficie boscata costituita dalla categoria della boscaglia di invasione e neoformazione;

M. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo